



Servizio/Fornitura di REALIZZAZIONE PIANO FORMATIVO INTERCAMERALE ANNO 2012– CIG Z28041B2F5

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'adesione al "Piano Formativo Intercamerale" anno 2012 e affidamento servizio per la partecipazione del personale camerale ai seminari previsti

MODALITA' DI ESECUZIONE : organizzazione corsi e seminari da effettuarsi nel corso dell'anno 2012 riguardanti la formazione e aggiornamento del personale camerale

TEMPI DI REALIZZAZIONE durante l'anno 2012

Corrispettivi

L'importo contrattuale complessivo del presente affidamento è determinato in euro 5035,00 per i corsi relativi al Piano Formativo 2012– IVA esente ai sensi art. 10 DPR633/72

In tal senso il fornitore riconosce che il corrispettivo indicato è pienamente remunerativo delle obbligazioni contrattuali.

Fatturazione e pagamento

Il fornitore si impegna ad emettere fattura al termine dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento della fattura, al netto delle eventuali penali che dovessero essere applicate, avverrà a cura del Dirigente titolare del budget sul quale grava la spesa ed avverrà a mezzo di bonifico bancario su conto corrente bancario o postale dedicato ed intestato Società entro 30 giorni (trenta) dal riscontro della regolarità della fornitura del servizio che avverrà entro 45 giorni dall'integrale adempimento degli obblighi contrattuali.

Collaudo/dichiarazione di regolarità della fornitura.

La C.C.I.A.A. di Piacenza si impegna a verificare la conformità dell'esecuzione del contratto entro 45 giorni dal completamento della stessa.

In assenza di comunicazioni contrarie e/o diverse entro il termine sopra indicato, la verifica si intende effettuata con esito positivo ed il servizio reso in modo regolare.

Tracciabilità dei flussi finanziari.

La società, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .



Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

La società, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente .

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Amministrazione Contraente .

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Assicurazioni e tutela del lavoro

La C.C.I.A.A. di Piacenza non avrà obblighi di sorta in rapporto alle norme di tutela delle persone, essendo di esclusiva spettanza del fornitore a cui compete il pieno rispetto degli obblighi di legge in merito all'incolumità del proprio personale addetto ai servizi e/o lavori e dei terzi con ogni responsabilità civile e penale in caso di infortunio. Pertanto tutti i danni subiti dall'impresa e dal suo personale e quelli causati alla C.C.I.A.A. ed ai terzi saranno indennizzati dalla stessa e in nessun caso addebitati alla C.C.I.A.A. di Piacenza.

Penalità

In caso di esecuzione oltre il termine fissato, la C.C.I.A.A. di Piacenza applicherà una penale del 10% per ogni decade o frazione di ritardo e per un massimo di tre decadi, sull'importo dell'ordine al netto dell'I.V.A., salvo comprovate cause di forza maggiore che l'impresa dovrà segnalare con apposita comunicazione (lettera/fax/e-mail) prima della scadenza del termine fissato. In mancanza di comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi.

La penalità potrà essere proporzionalmente ridotta ove la C.C.I.A.A. di Piacenza ritenga che adempimenti parziali avvenuti entro il termine siano accettabili.

La C.C.I.A.A. compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale deposito cauzionale, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della C.C.I.A.A. di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

Risoluzione per inadempimento

In caso di mancato adempimento entro il termine fissato ovvero trascorsi 30 giorni dal termine stesso, è facoltà della C.C.I.A.A. di Piacenza di dichiarare annullato il presente ordinativo senza che l'impresa possa avanzare pretesa alcuna.

La C.C.I.A.A. si riserva, inoltre, il diritto di esperire l'azione di danno ponendo a carico dell'impresa inadempiente il maggior onere eventualmente sostenuto presso altra impresa per la fornitura/servizio/lavoro in rassegna.



Camera di Commercio
Piacenza



Rischi da interferenza

Si da atto che non sussistono rischi da interferenza in quanto il servizio verrà realizzato in aule corsi messe a disposizione dal fornitore

Clausola conciliativa

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da tenersi presso la struttura conciliativa della Camera di Commercio di Parma secondo le disposizioni e la disciplina del relativo regolamento.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Foro competente

Esperito senza esito positivo il prescritto tentativo di conciliazione per qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il foro di Piacenza.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196

I dati personali eventualmente contenuti nel presente ordinativo vengono trattati dalla C.C.I.A.A. di Piacenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per rilevare l'andamento dei rapporti contrattuali con i fornitori.

Il trattamento dei dati viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure adeguate a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici in grado di attestare l'idoneità del fornitore a contrarre con la C.C.I.A.A. di Piacenza.

Responsabile del trattamento dei dati: Il Dirigente di Area .

Il sottoscritto in qualità di
della dichiara di avere letto i sopra indicati patti e condizioni e di
accettarli integralmente e senza riserva alcuna.

Timbro della società

Firma del Legale Rappresentante